



**COMUNE DI CODOGNÈ**  
**(Provincia di Treviso – Regione Veneto)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA**  
**DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Motivazione	Data	Edizione	Revisione
<i>AGGIORNAMENTO</i>	<i>18/04/17</i>	<i>01/2017 - APRILE 2017</i>	<i>00</i>
Elaborazione Tecnica  <b>STUDIO FIER &amp; ASSOCIATI</b> Via Roma, 9/a – 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)		Riferimento Normativo: <b>Legge 26 Ottobre 1995, n. 447</b> “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”	

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE.....	4

<b>CAPO I</b>	
ASPETTI GENERALI .....	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 2 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	4
ART. 3 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL COMUNE .....	4
ART. 4 - RICHIESTE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI E/O NULLA OSTA.....	4
ART. 5 - LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE PER LE SINGOLE SORGENTI.....	5
ART. 6 - LIMITI DELLE IMMISSIONI SONORE.....	5
ART. 7 - STRUMENTAZIONE BASE PER LE DETERMINAZIONI DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE .....	5
ART. 8 - RILEVAMENTO DEL RUMORE.....	5

<b>CAPO II</b>	
SITUAZIONI PARTICOLARI .....	6
ART. 9 - EDIFICI AD USO RESIDENZIALE IN ZONE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI E/O ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI.....	6

<b>CAPO III</b>	
ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	6
ART. 10 - DEFINIZIONE .....	6
ART. 11 - PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE.....	6
ART. 12 - CANTIERI EDILI .....	7
ART. 13 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE.....	7
ART. 14 - IMPIEGO DI MACCHINE PER GIARDINAGGIO.....	7
ART. 15 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI.....	7
ART. 16 - EMERGENZE.....	8
ART. 17 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO .....	8
ART. 18 - ULTERIORI PRESCRIZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE.....	9

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

#### **CAPO IV**

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	10
ART. 19 - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, PUBBLICI ESERCIZI.....	10
ART. 20 - SISTEMI DI ALLARME (*).....	10
ART. 21 - PUBBLICITÀ FONICA.....	10
ART. 22 - FUOCHI D'ARTIFICIO E RAZZI NON UTILIZZATI PER FINI TECNICI O AGRICOLI.....	10
ART. 23 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO.....	11
ART. 24 - AREE AGRICOLE, A BOSCO, A PASCOLO E IMPRODUTTIVE (ART. 2 L.R. 21/1999).....	11
ART. 25 - DEROGHE.....	11

#### **TITOLO II**

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA.....	12
ART. 26 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	12
ART. 27 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	12
ART. 28 - EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA SITI IN ZONA PRODUTTIVA.....	13
ART. 29 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI AGLI ESTENSORI DI RELAZIONI ACUSTICHE.....	13
ART. 30 - ISOLAMENTO ACUSTICO.....	13
ART. 31 - LIMITI RUMOROSITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO.....	14
ART. 32 - NORME SULL'IMPATTO ACUSTICO PER OPERE ED EDIFICI CHE RICADONO NELLE FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA STRADALE.....	14

#### **TITOLO III**

CONTROLLI E SANZIONI.....	15
ART. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE.....	15
ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LA TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	15
ART. 35 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	15
ART. 36 - PERIODO TRANSITORIO.....	15
ART. 37 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	15

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE**

#### **CAPO I**

#### **ASPETTI GENERALI**

##### **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

##### **Art. 2 - Competenze del Comune**

1. Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:
  - a) la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici;
  - b) l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico;
  - c) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
  - d) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
  - e) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
  - f) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per attività sportive o ricreative, per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, per i cantieri edili e per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari, per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.
2. Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

##### **Art. 3 - Controlli amministrativi da parte del Comune**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
  - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
  - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
  - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

##### **Art. 4 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta**

1. Le richieste di autorizzazione previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Responsabile del Servizio ambiente, se non diversamente specificato, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dal Responsabile del Servizio ambiente (*modello allegato F*).
2. Rimangono di competenza dell'ufficio attività produttive le sole autorizzazioni, di cui all'art.11, rilasciate per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale. Per il rilascio di tali autorizzazioni l'ufficio attività produttive si avvale del parere e delle competenze del Servizio ambiente.
3. Sono di competenza del Servizio edilizia privata i procedimenti ed i pareri previsti dal Titolo II del presente Regolamento.

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

### **Art. 5 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti**

1. I livelli di emissione sonora ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	45 dB <sub>(A)</sub>	35 dB <sub>(A)</sub>
II Aree prevalentemente residenziali	50 dB <sub>(A)</sub>	40 dB <sub>(A)</sub>
III Aree di tipo misto	55 dB <sub>(A)</sub>	45 dB <sub>(A)</sub>
IV Aree di intensa attività umana	60 dB <sub>(A)</sub>	50 dB <sub>(A)</sub>
V Aree prevalentemente industriali	65 dB <sub>(A)</sub>	55 dB <sub>(A)</sub>
VI Aree esclusivamente industriali	65 dB <sub>(A)</sub>	65 dB <sub>(A)</sub>

2. Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di emissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.
3. E' definito il valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.»;
4. Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:
- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| PERIODO DIURNO   | dalle ore 06.00 alle ore 22.00 |
| PERIODO NOTTURNO | dalle ore 22.00 alle ore 06.00 |

### **Art. 6 - Limiti delle immissioni sonore**

1. I livelli di immissione sonora ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50 dB <sub>(A)</sub>	40 dB <sub>(A)</sub>
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB <sub>(A)</sub>	45 dB <sub>(A)</sub>
III Aree di tipo misto	60 dB <sub>(A)</sub>	50 dB <sub>(A)</sub>
IV Aree di intensa attività umana	65 dB <sub>(A)</sub>	55 dB <sub>(A)</sub>
V Aree prevalentemente industriali	70 dB <sub>(A)</sub>	60 dB <sub>(A)</sub>
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB <sub>(A)</sub>	70 dB <sub>(A)</sub>

2. Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di immissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.
3. Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:
- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| PERIODO DIURNO   | dalle ore 06.00 alle ore 22.00 |
| PERIODO NOTTURNO | dalle ore 22.00 alle ore 06.00 |

### **Art. 7 - Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale**

Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande a terzi d'ottava.

(\*) art.2, 1° comma, DM 16/3/98.

### **Art. 8 - Rilevamento del rumore**

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A ( $L_{eq}$ ) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.20 ÷ 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel DPCM 1 marzo 1991 e DM Ambiente 26 marzo 1998.

## **CAPO II**

### **SITUAZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 9 - Edifici ad uso residenziale in zone prevalentemente industriali e/o esclusivamente industriali**

Per le abitazioni del custode e/o del proprietario, edificate a suo tempo in funzione dell'edificio produttivo (per gli edifici residenziali preesistenti alla realizzazione zone industriali) e posti in **Classe V definite: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI** e **Classe VI definite "AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI"**, viene previsto quanto segue:

- a) il rispetto dei limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi;
- b) il rispetto del livello di immissione di 70 dB<sub>(A)</sub> (tempo di riferimento diurno) e di 60/70 dB<sub>(A)</sub> e (tempo di riferimento notturno) in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartiene l'attività e il complesso degli impianti fissi;
- c) non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.

Non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità e i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale nei soli giorni feriali dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.

Nel caso l'abitazione del custode e/o del proprietario siano poste in aderenza e/o all'interno dell'edificio produttivo per le stesse non sono applicabili i limiti di emissioni, immissione ed il criterio differenziale posti dalla normativa vigente richiamata dal presente regolamento.

## **CAPO III**

### **ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

#### **Art. 10 - Definizione**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni di tipo provvisorio.

Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n.447.

#### **Art. 11 - Presenza di rumore a tempo parziale**

1. Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
2. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in L<sub>eq(A)</sub> deve essere diminuito di 3 dB<sub>(A)</sub>; qualora sia inferiore a 15 minuti il L<sub>eq(A)</sub> deve essere diminuito di 5 dB<sub>(A)</sub>.

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

### **Art. 12 - Cantieri edili**

Impianti ed attrezzature - In caso di attivazione di cantieri edili, le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Forse è più comprensibile scritto così:

“Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (es. dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire per quanto possibile nelle aree di cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe, l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo evitando tutti i rumori inutili...)”

Orari - L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilati all'aperto è consentita nei giorni feriali, escluso sabato pomeriggio, nell'orario:

- Invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
- Estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

Limiti – Il limite assoluto da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, è di 65 dB<sub>(A)</sub>.

Tale limite è da rispettarsi ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni - L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel presente articolo, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione (*modello allegato D*), con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- Orari di cui al presente articolo;
- Limite di cui al presente articolo;
- Durata del cantiere non superiore a 15 giorni lavorativi;

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati in regolamento, deve indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, (*modello allegato B*), 30 giorni prima dell'inizio lavori. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può rilasciare autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni.

Le condizioni sono riportate nei relativi permessi di costruire (*modello allegato A*).

### **Art. 13 - Manutenzione aree verdi pubbliche**

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc...) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni.

### **Art. 14 - Impiego di macchine per giardinaggio**

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 nei giorni festivi.

### **Art. 15 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali**

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto conformemente alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e si potranno effettuare dalle ore 6.00 alle ore 22.00 nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento <i>Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico</i>	

## **Art. 16 - Emergenze**

Nel caso di cantieri per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga ai limiti ed agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 17 - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico**

1. Definizione - Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, (compresi raduni e sfilate di auto, moto, veicoli storici) e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi). Le manifestazioni o feste o similari indicate nel presente comma organizzate nel medesimo sito, qualora si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni / anno solare anche non consecutivi non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi sono assoggettabili al rilascio dell'autorizzazione in deroga previa presentazione di istanza almeno trenta giorni prima dell'evento rientrando nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e all'art. 12-12 ter.
2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale autorizzata, purché effettuate per un numero di giorni all'anno inferiore o uguale a 25 (calcolati per ciascun anno solare). Qualora le suddette attività si protraggano per un periodo superiore a 25 giorni / anno solare anche non consecutivi, non sono da considerarsi a carattere temporaneo e quindi è previsto il rilascio dell'autorizzazione in deroga previa presentazione di istanza almeno trenta giorni prima dell'evento.
3. Orari - Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione), è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati.

GIORNI:

- tutte le giornate feriali e festive dell'anno;

ORARI:

- dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;

4. Limiti - Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) come definite al comma 1, in deroga ai limiti acustici, è consentito purché vengano rispettati i seguenti valori limite di immissione specifici con riferimento alla classificazione operata dal piano di classificazione acustica comunale:
  - in zona I: 68 dB<sub>(A)</sub>
  - in zona II : 70 dB<sub>(A)</sub>
  - in zona III – IV - V: 73 dB<sub>(A)</sub>
  - in zona VI: 76 dB<sub>(A)</sub>

I limiti di cui al comma precedente, espressi come  $L_{Aeq}$  con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Per le attività di cui al presente articolo non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB<sub>(A)</sub>, espresso come  $L_{Aeq}$  con tempo di misura >10 minuti, misurato al centro della stanza all'interno dei locali del ricettore posto nell'edificio dove si svolge la manifestazione.

Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 (ossia: 102 dB<sub>(A)</sub>  $L_{ASmax}$  e 95 dB<sub>(A)</sub>  $L_{Aeq}$  riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).

5. Modalità di rilascio autorizzazioni - Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti acustici, gli orari e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, si intendono automaticamente autorizzate, previa autocertificazione inserita nella SCIA o nell'istanza di autorizzazione per pubblico spettacolo (*modello Allegato E*).

Se l'organizzatore della manifestazione temporanea ritiene di superare i limiti acustici di immissione, emissione e differenziali e/o gli orari previsti dal presente Regolamento, per eccezionali e contingenti

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento <i>Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico</i>	

motivi comunque documentabili, dovrà far pervenire al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto (*modello allegato C*) almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Dirigente competente, valutate anche eventuali segnalazioni e/o lamentele pervenute e le eventuali motivazioni eccezionali e contingenti attinenti gli orari, rilascia l'autorizzazione in deroga, oppure emette provvedimento di diniego. Il Comune, nel provvedimento, autorizzativo può imporre il rispetto di particolari prescrizioni volte a contenere il disturbo della cittadinanza, ovvero richiedere in qualsiasi momento al soggetto organizzatore la presentazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, e/o una relazione descrittiva delle misure che l'organizzatore intende adottare, anche sotto il profilo gestionale, al fine di contenere l'impatto acustico. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.

- a. Alle manifestazioni temporanee rumorose organizzate ed autorizzate dall'Amministrazione comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate dall'Amministrazione o società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti. Perimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata. Per tali manifestazioni non vige il limite di durata di giorni / anno solare anche non consecutivi.
- b. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rumore, in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 3.00 del 1° gennaio.
- c. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine e sfilate di carri allegorici di carnevale.
- d. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.
- e. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

### ***Art. 18 - Ulteriori prescrizioni per attività rumorose***

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga è tenuto:
  - ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei a limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti quali, a titolo esemplificativo, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con idonea apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici, la scelta di brani più idonei al contesto e all'orario in cui si svolge la manifestazione o spettacolo;
  - a nominare un Responsabile tecnico della manifestazione o spettacolo che controlli, durante l'intero svolgersi dell'evento in deroga, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo; il Responsabile tecnico deve garantire la reperibilità per tutta la durata dell'evento autorizzato in deroga.
2. In occasione di manifestazioni e di spettacoli organizzati in occasione dell'Antica fiera di San Gregorio, comportanti variazioni significative nei volumi del traffico veicolare delle aree limitrofe al sito ed un notevole afflusso e deflusso del pubblico, l'Amministrazione comunale si riserva di adottare, quali ulteriori azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto generato dall'evento, il potenziamento e il rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di Polizia Locale.

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

## CAPO IV ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

### **Art. 19 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo, pubblici esercizi**

Definizione - In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, deve essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Modalità di rilascio autorizzazione – La domanda di permesso di costruire o la SCIA per le strutture di cui al presente articolo deve contenere una idonea documentazione di Impatto Ambientale di seguito indicato con la sigla "I.A.". la documentazione dovrà essere redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di permesso di costruire o SCIA, la di I.A. deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività all'esercizio.

La documentazione di I.A. deve dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

#### REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in dB<sub>(A)</sub>]:

POTERE FONO-ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

#### REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO [valori in dB<sub>(A)</sub>]:

POTERE FONOIOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO
50	42

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

### **Art. 20 - Sistemi di allarme (\*)**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

(\*) art.1, 2° comma, D.P.C.M. 1° MARZO 1991 – Allegato B n.8.

### **Art. 21 - Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

### **Art. 22 - Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli**

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

1. Nelle zone rimanenti è consentito l'inserimento di postazioni di lancio a distanza da residenze abitative

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

superiori a 250 metri.

2. Al di fuori dell'estensione di 250 metri di raggio rispetto al punto di lancio debbono essere rispettati i limiti assoluti di immissione di 70 dB<sub>(A)</sub>.
3. Le deroghe di cui al precedente punto 4 devono essere richieste al Comune dai gestori degli impianti, previa presentazione di un programma di adeguamento.
4. Orario: divieto di impiego dalle ore 22.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine

#### ***Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto***

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ecc. devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 5 minuti primi. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale comunque non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

#### ***Art. 24 - Aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive (Art. 2 L.R. 21/1999)***

1. Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n° 21/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
2. Per l'inquinamento acustico derivante da attività diverse da quelle menzionate al comma 1, in tali aree, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti acustici previsti per la Classe III.

#### ***Art. 25 - Deroghe***

1. Il Servizio ambiente può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe provvisorie ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Il provvedimento autorizzativo del Servizio ambiente, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

#### **Art. 26 - Valutazione previsionale di impatto acustico**

1. Unitamente alla richiesta di autorizzazione e/o di permesso di costruire, ovvero su richiesta del Servizio edilizia privata e produttiva, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
  - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - b) strade, definite nelle seguenti tipologie: tipo A autostrade, tipo B strade extraurbane principali, tipo C strade extraurbane secondarie, tipo D strade urbane di scorrimento, tipo E strade urbane di quartiere, tipo F strade locali;
  - c) discoteche;
  - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - e) impianti sportivi e ricreativi;
  - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, di cui al punto b), il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, individuata secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 e s.m.i., estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. La valutazione previsionale di impatto acustico va presentata anche per ottenere:
  - a) il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
  - b) i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportati;
  - c) qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
 I requisiti della documentazione, sono riportati nel modello allegato (*modello allegato G*).

#### **Art. 27 - Valutazione previsionale di clima acustico**

1. Unitamente alla richiesta del permesso di costruire i soggetti titolari di progetti devono presentare al Servizio edilizia privata una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
  - a) scuole ed asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi edifici residenziali prossimi ad infrastrutture, attività ed opere indicate nella tabella sotto indicata, secondo le distanze ivi previste:

DISTANZA MINIMA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DA	VALORE DELLA DISTANZA ENTRO LA QUALE È RICHiesta LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	50 metri
Impianti sportivi e ricreativi	80 metri
Attività produttive industriali	100 metri
Attività produttive artigianali	50 metri
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	200 metri
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	50 metri
Depuratore comunale	150 metri
Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (fatto salvo quanto previsto dal DPR 18 Novembre 1998 e s.m.i.)	250 metri
Infrastrutture stradali (fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.)	50 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 4, 5 o 6; 20 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 3; 10 metri se l'edificio residenziale è ubicato in classe 1 o 2.

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento <i>Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico</i>	

2. Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.

Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l'amministrazione comunale potrà:

- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.

#### ***Art. 28 - Edifici adibiti a residenza siti in zona produttiva***

In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire e/o della concessione edilizia nonché in occasione della denuncia di Inizio Attività Edilizia relativa agli edifici adibiti a civile abitazione o assimilabili, la cui realizzazione è prevista in aree di classe acustica V ( z.t.o. di tipo artigianale e/o industriale) dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di clima acustico (VPCA), redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008), attestante il fatto che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.

La relazione acustica può essere sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato in acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento ai sensi della L. 106 del 12 luglio 2011

comma 3 bis dell'art.8 della L. 447/95 (si comma aggiunto dalla L. 106 del 12/7/2011).

#### ***Art. 29 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche***

Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito rispettivamente dall'art.2 comma 6, Legge n. 447/1995 e dal Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

#### ***Art. 30 - Isolamento acustico***

1. I materiali utilizzati per la costruzione di ambienti abitativi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:
  - categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
  - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
  - categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
  - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
  - categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
  - categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
  - categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

3. Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI*				
	$R_w$	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

\*Valori di  $R_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Dove:

$R_w$ : indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

$D_{2m,nT,w}$ : indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L_{n,w}$ : indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;

$L_{ASmax}$ : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow

$L_{Aeq}$ : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Per le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 31 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio**

1. Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
2. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
  - a)  $35 \text{ dB}_{(A)} L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
  - b)  $25 \text{ dB}_{(A)} L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.
3. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
4. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

#### **Art. 32 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale**

1. Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n. 142/2004 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:
  - $35 \text{ dB}_{(A)} L_{eq}$  notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
  - $40 \text{ dB}_{(A)} L_{eq}$  notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
  - $45 \text{ dB}_{(A)} L_{eq}$  diurno per le scuole.

 Comune di Codogné (TV)	Legge 26 Ottobre 1995, n. 447	Aprile 2017
	Aggiornamento Regolamento Comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico	

### **TITOLO III**

#### **CONTROLLI E SANZIONI**

##### **Art. 33 - Controlli e verifiche**

1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995.

##### **Art. 34 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale**

1. Per l'applicazione delle sanzioni spetta al Comune applicate si rinvia al “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI” approvato cob deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24 luglio 2001 e ss. mm. ii.

1.

##### **Art. 35 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

##### **Art. 36 - Periodo transitorio**

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare attualmente i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.
3. Le attività di cui sopra che non presentano nei termini prescritti alcun Piano di risanamento acustico, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del Piano stesso, secondo quanto previsto dall'art.15 comma 3 della Legge 447/95.
4. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano, indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.
5. Sono fatti salvi i termini e le modalità di adeguamento previsti dall'art.16 del Regolamento acustico per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari.

##### **Art. 37 - Abrogazione norme precedenti**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme precedenti in tema di acustica, contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle del presente Regolamento.